



ASP "DANIELE MORO"
AMBITO TERRITORIALE MEDIO FRIULI
S E R V I Z I S O C I A L I

COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE MEDIO FRIULI

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E/O DEGLI ONERI ACCESSORI DELL'ANNO 2022 A FAVORE DI SOGGETTI CHE HANNO SUBITO PERDITA DI REDDITO A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19. L.R. 1/2016 ART. 19 E L. 431/1998, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. FONDI STATALI DI CUI AI DECRETI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 12/08/2020 E DEL 19/07/2021

CONTRIBUTO ANNO 2022 – RIFERITO AI CANONI ANNO 2022

Art. 1 – Finalità e risorse

1. I contributi previsti dal presente bando hanno la finalità di sostenere il locatario nel pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori dell'anno in corso, relativi a contratti di locazione individuati dall'art. 2 commi 1, 3 e 5 e dall'art. 5 commi 1 della L. 431/1998, nella misura corrispondente massima di tre mensilità. .
2. Gli interventi sono finanziati dalle risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della L. 431 del 9 dicembre 1998 (*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*), dai fondi statali di cui ai decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12/08/2020 e del 19/07/2021, come disposto dalla delibera di Giunta regionale F.V.G. n. 2031 DEL 30.12.2021 avente ad oggetto: "L. 431/1998, ART.11. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e L.R. 1/2016. Ripartizione delle risorse statali di cui ai decreti ministeriali 12 agosto 2020 e 19 luglio 2021"
3. Le somme di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione di contributi che potranno sostenere i locatari, in possesso dei requisiti previsti dal presente bando e dal regolamento regionale di esecuzione della L.R. n. 1 del 2016 approvato con decreto del Presidente della Regione F.V.G. del 15/04/2020 n. 066/Pres., nel pagamento di canoni di locazione e/o degli oneri accessori dell'anno 2022, relativi a contratti di locazione individuati dall'art. 2 commi 1, 3 e 5 e dall'art. 5 commi 1 della L. 431/1998, nella misura corrispondente massima di tre mensilità in correlazione alla percentuale di riduzione reddituale prevista quale requisito per accedere al contributo medesimo, dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica, sia privata, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata
4. Gli importi di contributo che verranno riconosciuti al cittadino per il pagamento del canone di locazione ai sensi del presente bando non potranno essere conteggiati nei futuri bandi a sostegno delle locazioni anno 2023 aventi per riferimento i canoni pagati nel periodo 01.01.2022 - 31.12.2022 e non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del "reddito di cittadinanza". Pertanto, successivamente all'erogazione dei contributi ed in osservanza dei decreti ministeriali, la lista dei beneficiari verrà comunicata all'INPS ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione al Bando

1. Possono beneficiare dei contributi i titolari di contratto di locazione per abitazione principale, regolarmente registrato, che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi e reddituali, a pena di esclusione:
 - a) essere maggiorenni;
 - b) di essere residenti da almeno ventiquattro mesi continuativi nel territorio regionale e soddisfare una delle seguenti condizioni:
 - essere cittadino italiano;
 - essere cittadino di stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia;
 - essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 - essere titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 286/1998;Ai sensi dell'art.24 della L.R. 25/2015 per i corregionali all'estero di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 7/2002 i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale.
 - c) avere la residenza in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Medio Friuli (Basiliano, Bertiole, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortelegnano, Sedegliano, Talmassons e Varmo);

- d) essere conduttore alla data di presentazione della domanda, di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale, con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (ATER), in base ad un contratto registrato, non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici), adibito a propria abitazione in base a di un contratto di locazione efficace;
- e) essere titolare del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo, purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita dal richiedente a prima casa. Il contratto di locazione non deve riferirsi a sole quote di alloggi, non deve avere finalità turistiche, deve essere redatto in forma scritta e debitamente registrato e avere le seguenti caratteristiche:
- 1) contratti di durata non inferiore a quattro anni (articolo 2 comma 1 della legge 431/1998),
 - 2) contratti di durata non inferiore a tre anni (art. 2, commi 3 e 5 legge 431/1998),
 - 3) contratti di durata non superiore a diciotto mesi aventi natura transitoria (art. 5 comma 1 legge 431/1998), che dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui un'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall'accordo territoriale.
- Il contratto non deve essere stipulato, a qualunque titolo, tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi, ovvero tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione del contributo (art. 31 L. R. 7/2000). Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori di società;
- f) non essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi, anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione:
- degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
 - delle quote di proprietà, inferiori al 100%, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
 - della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;
- Tale requisito va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda;**
- g) non aver usufruito di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo con riferimento all'anno per cui si chiede il contributo. Tale requisito va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda;
- h) non essere stati condannati in via definitiva per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 c.p., nei precedenti dieci anni, fatto salvo i casi di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.;
- i) appartenere ad un nucleo familiare con un I.S.E.E. 2022 in corso di validità (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 35.000,00 euro;
- j) aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore rispettivamente al 20% nel 2020 e/o al 25% nel 2021 rispetto ai corrispondenti anni precedenti. La perdita del proprio reddito IRPEF, come da decreto ministeriale del 19/07/2021, può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali;
- k) non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori per l'anno 2022.

Art. 3 – Determinazione e modalità di erogazione dei contributi

1. L'importo del contributo è pari alla misura di 3 (tre) mensilità del canone di locazione dell'anno in corso, così come risultante dal contratto di locazione depositato all'ufficio del Registro, ovvero da eventuale documentazione riguardante l'aggiornamento del canone di locazione rispetto a quello risultante dal contratto, e/o degli eventuali oneri accessori. Per oneri accessori s'intendono quelli indicati all'art. 9 della Legge 392/78.
 2. L'erogazione del contributo avverrà solo a seguito dell'assegnazione dei fondi da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Qualora i fondi assegnati dalla Regione non consentano di soddisfare tutte le richieste, l'Ente Gestore procederà all'assegnazione del contributo fino ad esaurimento fondi sulla base di una graduatoria formulata con i seguenti criteri:
 - valore dell'attestazione Isee 2022
 - a parità di attestazione Isee : numero di minori e/o disabili presenti nel nucleo familiare
 3. Per nucleo familiare s'intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. La composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell'attestazione I.S.E.E. dovrà essere aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda.
 4. Il contributo assegnato verrà liquidato in un'unica soluzione tramite bonifico bancario o postale ovvero a mezzo contanti. Ai sensi della L. 15 febbraio 2022, n. 15 per i pagamenti di importo pari o superiori a € 2.000,00 sarà possibile procedere solo mediante accreditamento su c/c bancario o postale, con esclusione di pagamento per contanti.
1. Il contributo non potrà in nessun caso essere superiore a tre mensilità del canone di locazione, o inferiore a 30,00 euro.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente Gestore, che sarà messo a disposizione dei cittadini presso:
 - i punti di raccolta delle domande individuati;
 - i Servizi sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale del Medio Friuli;
 - sul sito internet dell'A.S.P. "Daniele Moro" di Codroipo.

2. La domanda, completa degli allegati richiesti e debitamente sottoscritta, dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, **dal 22 marzo al 22 aprile 2022** secondo una delle seguenti modalità:
 - a) consegna diretta presso i punti di raccolta nelle sedi dei Servizi Sociali dei Comuni **esclusivamente** su appuntamento previa prenotazione telefonica da effettuarsi al numero 0432 909366 con almeno 3 giorni di anticipo;
 - b) spedizione postale per mezzo di raccomandata a. r. indirizzata a:
Servizio Sociale dei Comuni del Medio Friuli – Via Pardi, 1 – 33033 Codroipo (UD)
farà fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga all'ufficio protocollo dell'Ente entro il 29 aprile 2022;
 - c) invio all'indirizzo PEC: aspmoro@pec.it allegando la scansione dell'originale della domanda con relativi allegati.
3. La domanda dovrà essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da persona formalmente delegata.
4. Le domande inoltrate prima della pubblicazione del presente bando o effettuate su modelli diversi non saranno ritenute valide.
5. L'Ente non assume responsabilità per domande non pervenute per errata o inesatta indicazione del destinatario da parte dei richiedenti, né per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
- fotocopia del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo regolarmente registrato riportante gli estremi di registrazione;
- eventuale documentazione riguardante l'aggiornamento del canone di locazione rispetto a quello risultante dal contratto per cui si chiede l'incentivo;
- copia dell'imposta di registro prevista annualmente per il rinnovo del contratto (Mod F23 o simile) versata per il periodo di riferimento o fotocopia dell'eventuale adesione del proprietario alla cedolare secca, se non già indicato nel contratto;
- copia dell'attestazione ISEE ORDINARIO redatto in base alla nuova normativa DPCM 159/2013 in corso di validità ed aggiornato con la composizione del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda di contributo;
- copia dell'ISEE corrente o, in alternativa, copia delle dichiarazioni fiscali 2020 (anno di imposta 2019) e 2021 (anno di imposta 2020) del richiedente.
- per i cittadini non appartenenti all'Unione europea: fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno in corso di validità. In caso di permesso scaduto, è ammessa anche copia della ricevuta della richiesta di rinnovo. In tal caso il richiedente si impegna a fornire copia del nuovo permesso rilasciato ovvero dare tempestiva comunicazione del mancato rinnovo dello stesso.
- eventuale copia rilasciata dalla banca o dall'Ufficio Postale contenente le indicazioni del codice IBAN;

Art. 5 - Integrazioni ed Esclusioni

1. Saranno escluse tutte quelle domande nei casi in cui il richiedente:
 - non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
 - non presenti la documentazione integrativa entro i termini stabiliti dal comma 2 del presente articolo.
2. Non saranno ammesse alla fase istruttoria le domande presentate oltre il termine previsto dal bando.
3. Qualora in fase di svolgimento dell'istruttoria le domande risultassero incomplete, l'Ente Gestore potrà chiedere l'integrazione della documentazione da presentarsi entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera A.R. inviata dallo stesso, pena l'esclusione dal contributo.
4. Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni di residenza e/o domicilio e delle coordinate bancarie che dovessero intervenire successivamente.

Art. 6 – Casi particolari

1. Titolari di carta o permessi di soggiorno: qualora i richiedenti siano già titolari di detti permessi ma in attesa di rinnovo degli stessi da parte degli organi competenti, devono allegare alla domanda copia della ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo.
2. Sentenze di separazione o divorzio o scioglimento di unione civile e assegnazione della casa familiare: qualora sia stata assegnata l'abitazione nella casa familiare ad uno dei coniugi o dei soggetti dell'unione civile e la controparte sia stata costretta ad assumere un'abitazione in locazione passiva, quest'ultima potrà presentare domanda di contributo, qualora nel frattempo abbia provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questi casi dovrà essere allegata alla domanda copia dei provvedimenti esecutivi di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile da cui si evinca la definizione del rilascio dell'abitazione familiare.
3. In caso di contratto di locazione intestato a diversi soggetti la domanda va presentata da colui il quale è residente nell'alloggio. Se entrambi i titolari del contratto hanno la residenza nell'alloggio, ciascuno di essi deve presentare apposita domanda, rispettando i requisiti prescritti compresa la riduzione del proprio reddito IRPEF. In tal caso il contributo potrà essere riconosciuto a ciascuno in quota proporzionale.

4. Decesso del titolare del contratto: è accolta la domanda presentata da soggetto subentrato nella titolarità del contratto, già convivente, a seguito di decesso o trasferimento di residenza del titolare stesso nei casi previsti dalla legge (art. 6 L. 392/1978) che dimostri di pagare regolarmente il canone di locazione.
Nel caso in cui intervenga il decesso dell'interessato della domanda e il fatto sia accertato dal Comune prima dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari, la domanda sarà archiviata.
In considerazione della finalità del contributo, in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda e all'approvazione della graduatoria l'eventuale contributo spettante sarà trasferito agli eredi legittimi purché abitualmente conviventi con il richiedente deceduto (la convivenza, riferita alla data di presentazione della domanda, dovrà risultare dal certificato di stato di famiglia).

Art. 7 – Controlli

1. Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, il SSC potrà procedere a idonei controlli, a campione e/o in tutti i casi di fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni fornite. A tal fine potrà essere richiesta ulteriore documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati.
L'elenco dei beneficiari sarà inviato alla Guardia di Finanza per i controlli di competenza.
2. Così come disposto dalla D.G.R. 2031/2021 l'Ente gestore, successivamente all'erogazione dei contributi, provvederà a comunicare all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Art. 8 - Informazioni ai sensi della L. 241/90

1. In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 241/90 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni. Informazioni in merito al presente bando potranno essere richieste all'Ufficio servizi sociali del presidio territoriale del Comune di residenza.

Art. 9 – Informativa sul trattamento dei dati personali

1. I dati personali conferiti saranno utilizzati per la procedura prevista per la concessione del contributo per l'abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, nel rispetto degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). L'informativa completa è disponibile sul sito dell'Ente gestore del SSC www.aspmoro.it

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98, al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, alla L.R. 1/2016 ("Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater."), al "Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'art. 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n.1", approvato con Decreto del Presidente della Regione 15 aprile 2020, n. 066/Pres.
2. L'Ente gestore del SSC non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di comunicazioni e/o documentazioni derivante da inesatta indicazione dell'indirizzo, anche di posta elettronica, da parte del richiedente o da problemi tecnico-informatici relativi alla casella di posta elettronica indicata nella domanda, oltre che da eventuali disguidi postali imputabili a terzi.
3. L'Ente gestore del SSC declina ogni responsabilità per il mancato pagamento del contributo spettante qualora la causa sia imputabile al richiedente per erronea/incompleta indicazione delle modalità di pagamento oppure siano intervenute variazioni delle stesse e non siano state comunicate all'Ente gestore.